



---

## **Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base**

### **Campo professionale «Progettazione nella tecnica della costruzione» con attestato federale di capacità (AFC)**

Modifica del 1° gennaio 2019

(Versione 7, Indagine conoscitiva)

---

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)  
ordina:*

I

L'ordinanza della SEFRI del 6 ottobre 2009<sup>1</sup> sulla formazione professionale di base Campo professionale «Progettazione nella tecnica della costruzione» con attestato federale di capacità è modificata come segue:

*Art. 10* Piano di formazione

<sup>1</sup> All'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione<sup>2</sup>, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

<sup>2</sup> Il piano di formazione:

- a. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente e determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione;
- b. riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale;

<sup>1</sup> RS 412.101.221.21

<sup>2</sup> Il piano di formazione è disponibile sul sito SEFRI nell'elenco delle professioni: [www.bvz.admin.ch](http://www.bvz.admin.ch) > Professione A–Z.

- c. designa l'ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l'organizzazione dei corsi e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base;
- d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità;
- e. riporta le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute in un apposito allegato.

<sup>3</sup> Al piano di formazione è allegato l'elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione delle fonti.

#### *Art. 13 cpv. 1-4*

<sup>1</sup> Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

<sup>2</sup> Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

<sup>3</sup> È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

<sup>4</sup> Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l'ultimo anno della formazione professionale di base.

#### *Titolo dopo l'art. 13*

### **Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni**

#### *Art. 14* Documentazione dell'apprendimento

<sup>1</sup> Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

<sup>2</sup> Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell'apprendimento e la discute con la persona in formazione.

#### *Art. 14a* Rapporto di formazione

<sup>1</sup> Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

<sup>2</sup> Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

<sup>3</sup> Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l'efficacia delle misure concordate e ne riporta l'esito nel successivo rapporto di formazione.

<sup>4</sup> Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all'autorità cantonale.

*Art. 15 rubrica*

Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

*Art. 16 rubrica*

Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

*Art. 19 cpv. 1 lett. a e b*

<sup>1</sup> Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminati, nel modo sotto elencato, i campi di qualificazione seguenti:

- a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 21 ore e 3/4. Vale quanto segue:
  1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
  2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
  3. è ammessa la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali.
- b. *Abrogato*

*Art. 20 cpv. 2-5*

<sup>2</sup> La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione. Vale la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 50 per cento;
- b. cultura generale: 20 per cento;
- d. nota dei luoghi di formazione: 30 per cento.

<sup>3</sup> Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

- a. nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali: 50 per cento;
- b. nota relativa ai corsi interaziendali: 50 per cento.

<sup>4</sup> Per nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali.

<sup>5</sup> *Abrogato*

**Art. 22** Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare)

<sup>1</sup> Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l'esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.

<sup>2</sup> In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 80 per cento;
- b. cultura generale: 20 per cento.

**Art. 24 cpv. 1 e 4**

<sup>1</sup> La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei progettisti nella tecnica della costruzione è composta da:

- a. da sette a otto rappresentanti dell'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione «suissetec»;
- b. un rappresentante dei docenti di materie professionali;
- c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

<sup>4</sup> Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

- a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all'organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
- c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all'organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
- d. esprime un parere:
  1. riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti;
  2. riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

*Art. 26a* Disposizioni transitorie della modifica del (data della firma)

<sup>1</sup> Le persone che hanno iniziato la formazione prima del 1° gennaio 2019 e che ripetono l'esame finale di tirocinio entro il 31 dicembre 2024 vengono valutate, su richiesta, in base al diritto anteriore.

<sup>2</sup> I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per progettista nella tecnica della costruzione entro il 31 dicembre 2024 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un'apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

<sup>3</sup> Le modifiche degli articoli 19, 20 e 22 si applicano dal 1° gennaio 2023.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Data

Segreteria di Stato per la  
formazione, la ricerca e  
l'innovazione SEFRI

Josef Widmer  
Direttore supplente

ENTWURF